



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1741 del 16/12/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1518 del 20/12/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio: Tutela Aria e Acque
Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **28/2021** a favore della **Ditta Fly S.r.l.** per l'attività di lavaggio di biancheria ed indumenti in genere nello stabilimento sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. **Delegato Funzioni Dirigenziali**

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** l'istanza trasmessa, tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA, con nota protocollo n° 11687 del 15/06/2021, e successiva integrazione protocollo n° 18479 del 03/09/2021, assunte rispettivamente al Protocollo generale di questo Ente ai nn° 22563/21 del 16/06/2021 e 30329/21 del 03/09/2021, per l'adozione dell'AUA di cui all'art. 3 comma 1 per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue *lett. a)*, per le emissioni in atmosfera *lett. c)* e per l'impatto acustico *lett. e)* del D.P.R. n° 59/13 da parte della **Ditta Fly S.r.l.** per l'attività di lavaggio di biancheria ed indumenti in genere presso lo stabilimento sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina.
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 30613/21 del 07/09/2021, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito da parte dell'AMAM di Messina attestante la regolarità allo scarico e il N.O. acustico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;
- VISTA** la nota prot. 17287/21 del 09/09/2021 assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 31043/21, con la quale l'AMAM ha rilasciato il nulla osta a condizione allo scarico nella rete comunale acque nere dei reflui provenienti dall'impianto di lavaggio di biancheria ed indumenti in genere sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina;
- VISTO** il parere favorevole n° 15 del 24/09/2021 rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni di questa Direzione nel quale vengono indicati i limiti degli inquinanti emessi dalle due caldaie presenti presso la lavanderia e le relative prescrizioni;
- VISTO** il N.O. acustico, con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Messina Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità, trasmesso dal Suap con nota prot. n. 25948 del 06/12/2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 41106/21. Tale atto si allega e fa parte integrante della presente autorizzazione (All. 1);
- RITENUTO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.s.m.m.i.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 07/06/2021.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta Fly S.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di lavaggio di biancheria ed indumenti in genere presso lo stabilimento sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina, alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo a)

Art. 1) I reflui prima di immettersi nello scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, per lo scarico delle acque reflue, dovrà:

- a) eseguire entro tre mesi e successivamente con cadenza annuale, a partire dalla data di notifica del presente atto, un esame chimico sui reflui da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Colore, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Oli e grassi animali/vegetali e Cloro attivo libero. Gli esiti analitici dovranno essere inviati all'AMAM, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
- b) mantenere separata la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé, rispetto alle altre linee idrauliche;
- c) garantire la presenza di un pozzetto ispettivo/campionamento per i soli reflui produttivi;
- d) scegliere i prodotti necessari per i cicli di lavaggio tra quelli disponibili in commercio che garantiscano un minore impatto sulle acque di scarico;
- e) comunicare annualmente i dati relativi ai consumi idrici (sia da pozzo, sia da acquedotto), i quantitativi dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo (Detergenti, Ipoclorito, Perossido, etc.), e il quantitativo dei materiali (biancheria, indumenti, etc.) sottoposti a lavorazione;
- f) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- g) garantire una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di ogni scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- h) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
- i) sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrici;
- j) dare notizia anticipata, al fine di consentire tutte le valutazioni e prescrizioni opportune, di ogni variazione del ciclo tecnologico e/o delle lavorazioni e della dotazione depurativa;
- k) relazionare agli Enti sopra elencati sugli interventi effettuati, garantendo il corretto destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi o altro) ed esibire entro mesi tre dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con ditta autorizzata;
- l) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Titolo abilitativo c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e, in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n° 183/17 Parte I, All. 2, Par. 1.3, alle emissioni in atmosfera prodotte dalle due caldaie produzione vapore.

Viene, pertanto, fissato il valore limite alle emissioni degli inquinanti:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti <i>(espressi in mg/Nm³ anidri e riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%)</i>
E 1	Caldaia 1 2,93 MW	Polveri: 5 mg/Nm ³ Ossidi di azoto (NO ₂): 200 mg/Nm ³ (1) Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ (2)
E 2	Caldaia 2 1,744 MW	Polveri: 5 mg/Nm ³ Ossidi di azoto (NO ₂): 200 mg/Nm ³ (1) Ossidi di zolfo (SO ₂): 35 mg/Nm ³ (2)

(1) 100mg/Nm³ in caso di utilizzo gas naturale

(2) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

Art. 5) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio dell'impianto con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuto campionamento, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare ai punti E1 e E2 la misurazione delle emissioni con cadenza **annuale**, comunicando, con almeno **15 giorni** di anticipo, la data in cui verranno svolte le prove a questa Direzione e all'ARPA di Messina affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 7) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione relative alle emissioni dei punti presenti nello stabilimento, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato.

Art. 8) Inoltre il Gestore dovrà:

1. identificare chiaramente i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. conformare i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relative all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-

- 1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. rispettare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
 4. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
 5. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
 6. comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, eventuali superamenti dei limiti degli inquinanti imposti accertati durante i campionamenti in regime di autocontrollo;

Titolo abilitativo e)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche e ad attenersi alle prescrizioni riportate nell'All. 1.

Disposizioni generali

Art. 10) Il Gestore dovrà:

1. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti in osservanza a tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente;
2. garantire la gestione dello stabilimento senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare danni all'ambiente.

Art. 11) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica tecnico e/o amministrativa dell'attività, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) L'ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n° 6.

Art. 14) Questo Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06, si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 16) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, all'AMAM, all'Area Tecnica del Comune e all'ARPA di Messina.

Art. 17) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Campolino snc S. Lucia sopra Contesse del Comune di Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 15.12.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt.5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)